

Istituto Comprensivo Don Stefano Casadio, Cotignola
Criteria di ammissione/non ammissione alla classe successiva

Scuola Primaria

L'art. 3 del D.Lgs n. 62/2017 stabilisce quanto segue - L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. - "I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione". Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti criteri per la non ammissione in via eccezionale alla classe successiva:

- 1) gravissime carenze nelle competenze, abilità e conoscenze di base in tutte le discipline;
- 2) mancati progressi, nonostante l'attivazione di percorsi mirati ed individualizzati, organizzati dalla scuola nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa.

Scuola Secondaria

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione si realizza quando:

- i livelli di apprendimento risultano raggiunti;
- i livelli di apprendimento risultano sostanzialmente raggiunti pur in presenza di lacune o incertezze in alcune discipline.

CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA

La non ammissione è stabilita con decisione all'unanimità/maggioranza del Consiglio di Classe, il quale fornisce adeguata motivazione. La non ammissione si concepisce come evento di cui le famiglie sono state informate e al quale l'allievo è stato accuratamente preparato (anche in riferimento alla classe di futura accoglienza) e quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento, che tuttavia non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell'allievo. La non ammissione deve essere intesa come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali e come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti cognitivi 31 particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento. I Consigli di classe avendo attentamente considerato e valutato:

- il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di partenza e tenendo conto:
 1. di situazioni certificate di DSA;
 2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità(BES);
- l'andamento dell'allievo nel corso dell'anno, tenendo conto:
 1. della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 2. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 3. dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;

4. di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella partecipazione responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica; procedono alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si verificasse anche uno solo dei seguenti casi:

1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base/abilità fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza, essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento.

2. Per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e personalizzati, senza tuttavia sortire esiti apprezzabili.

3. L'alunno ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo (per es. Moduli PON, frequenza dei corsi di recupero e progetti extracurricolari).

4. In presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario, da compromettere il regolare percorso scolastico dell'anno successivo.

5. Si presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare l'alunno a superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento.

6. Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.

7. In casi particolari di alunni certificati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore – per unanime giudizio del Consiglio di Classe, della famiglia e dell'équipe terapeutica – al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze. Qualora fossero presenti assenze superiori a $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (ai sensi del D. Lgs 59/2004 art. 11 comma 1), salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti, si procederà alla NON AMMISSIONE allo scrutinio finale. 32 Nel rispetto dell'autonomia e sovranità decisionale di ciascun Consiglio di classe, tenendo conto della necessità di valutare in maniera individualizzata ciascun alunno, il Collegio dei docenti decide di adottare come riferimento di massima il seguente criterio di non ammissione alla classe successiva in presenza di:

- 3 o più insufficienze gravi

- 2 insufficienze gravi e 2 insufficienze non gravi

- 1 insufficienza grave e 4 insufficienze non gravi

- 6 o più insufficienze non gravi Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.

Come già premesso, si ribadisce che ogni decisione in merito alla promozione o non promozione rientra nella sovranità del Consiglio di Classe, che potrà decidere caso per caso, in piena autonomia e responsabilità di giudizio